

**Parere del Comitato europeo delle regioni — Proteggere le indicazioni geografiche industriali e artigianali nell'Unione europea**

(2022/C 61/06)

**Relatrice:** Martine PINVILLE (FR/PSE), consigliera regionale della Nuova Aquitania

**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

**Osservazioni generali**

1. accoglie con favore l'intenzione annunciata dalla Commissione europea nel suo *Piano d'azione sulla proprietà intellettuale*, del novembre 2020, di esaminare la possibilità di istituire un sistema di protezione delle indicazioni geografiche (IG) a livello UE per i prodotti non agricoli, e ricorda che il CdR aveva già espresso una richiesta in tal senso nel febbraio 2015 <sup>(1)</sup>;
2. ribadisce che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) include la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo tra gli obiettivi da prendere in considerazione per la realizzazione del mercato interno, che l'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) mira a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione nell'ambito del mercato interno e che l'articolo 169 del TFUE assicura la protezione dei diritti dei consumatori (compresa la promozione del loro diritto all'informazione);
3. ritiene che il termine «indicazioni geografiche industriali e artigianali» (IGIA) sia più chiaro e specifico del termine «IG» per i prodotti non agricoli, e prediligerà questa formulazione;
4. accoglie con favore l'ampio sostegno a favore di un'iniziativa dell'UE volta a istituire un regime di protezione delle IGIA, espresso sia nella consultazione pubblica sulla valutazione d'impatto iniziale avviata dalla Commissione europea alla fine del 2020, sia nella consultazione delle parti interessate del 19 maggio 2021, prima della stesura del presente parere. Invita pertanto i propri membri e le parti interessate a livello territoriale a confermare tale sostegno partecipando attivamente alla consultazione pubblica sul tema «Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli a livello dell'UE» che la Commissione europea ha lanciato il 29 aprile 2021 e per la quale è possibile inviare commenti fino al 22 luglio 2021 incluso <sup>(2)</sup>;
5. si rammarica che la mancanza di armonizzazione a livello europeo sulla questione delle IGIA abbia portato a una diversità di strumenti giuridici nazionali, indebolendo così la protezione dei prodotti e delle imprese;
6. constata che, a tutt'oggi, esiste un trattamento giuridico distinto a livello UE in funzione della natura dell'IG, dato che l'Unione europea regola soltanto la protezione delle denominazioni d'origine (DO) e delle IG per i vini, i vini aromatizzati, le bevande spiritose e i prodotti agricoli/alimentari;
7. sottolinea che l'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio — Accordo TRIPS) e l'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle DOP e le IG, al quale l'UE ha aderito di recente, non fanno distinzioni tra le IG in base al tipo di prodotto; ritiene inoltre che l'UE, in virtù dell'adesione all'atto di Ginevra, sia tenuta a rispondere alla protezione delle IGIA;
8. evidenzia il fatto che le imprese impegnate nelle strategie e negli approcci in materia di IG sono per lo più micro o piccole e medie imprese saldamente radicate nel territorio, anche nelle zone rurali, che sono portatrici di un autentico patrimonio di conoscenze tratto dalla storia del territorio stesso e formano veri e propri cluster settoriali; e ricorda che è anche tra queste imprese che sono emerse delle aziende leader del mercato mondiale, particolarmente importanti per il funzionamento dell'economia europea e per l'indipendenza dell'UE dai mercati globali;

<sup>(1)</sup> Parere ECOS-V-064 del CdR *Estendere la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli* (COR-2014-05386-00-00-AC-TRA).

<sup>(2)</sup> [https://ec.europa.eu/growth/content/commission-seeks-public-opinion-protection-industrial-designs-and-eu-wide-geographical\\_it](https://ec.europa.eu/growth/content/commission-seeks-public-opinion-protection-industrial-designs-and-eu-wide-geographical_it)

9. constata che le IG rispondono altresì a un'evoluzione nella domanda dei consumatori, che spingono a favore di una maggiore tracciabilità e trasparenza sull'origine del prodotto e sul suo processo di fabbricazione, e di una «produzione locale», una tendenza, questa, che si è accelerata per effetto della crisi della COVID-19;

10. ritiene che le questioni legate al riconoscimento dell'IGIA rientrino nelle priorità del programma europeo in corso di elaborazione, tra cui la strategia industriale, il Green Deal e la revisione della politica commerciale, nonché il futuro delle zone rurali e lo sviluppo delle filiere corte.

#### **Necessità di un quadro europeo uniforme dotato di una dimensione territoriale**

11. ritiene che un sistema di protezione sui generis delle IGIA consentirebbe in particolare di rafforzare la protezione giuridica dei prodotti a IG, anche su Internet, di sviluppare strumenti che contribuiscano alla lotta contro la contraffazione e la concorrenza sleale, di creare e mantenere posti di lavoro e offerte di formazione sul territorio, di garantire una maggiore trasparenza per il consumatore e di conferire un vero e proprio riconoscimento al know-how, in alcuni casi eccezionale;

12. riconosce che il sistema dei marchi non fornisce una protezione efficace per le denominazioni dei prodotti e comporta notevoli costi per i titolari;

13. è favorevole quindi all'estensione della protezione delle IG ai prodotti industriali e artigianali nell'ambito di un regolamento europeo avente come base giuridica l'articolo 118, primo comma, del TFUE. Un siffatto regolamento si baserebbe sulle competenze concorrenti tra l'Unione europea e gli Stati membri e soddisferebbe tutte le condizioni per il rispetto del principio di sussidiarietà, soprattutto perché permetterebbe di creare le condizioni per una protezione equivalente ed omogenea delle IGIA in tutto il mercato interno, evitando nel contempo distorsioni della concorrenza;

14. ritiene che gli enti locali e regionali europei dispongano di una grande ricchezza di prodotti industriali e artigianali basati su un know-how spesso ancestrale, e che una valorizzazione e una protezione adeguate di tali prodotti possano contribuire a mantenere un valore aggiunto e posti di lavoro non delocalizzabili, soprattutto nelle zone rurali, e a proteggere il patrimonio locale;

15. sottolinea che il rafforzamento della posizione delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento IGIA permetterebbe di delocalizzare alcune fasi della loro filiera, contribuendo così alla reindustrializzazione dei territori e a una più marcata indipendenza economica dell'UE dai mercati globali;

16. sottolinea che le valutazioni d'impatto sulle indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari hanno dimostrato che le IG portano anche a un aumento del reddito dei produttori, specialmente nelle zone rurali o periferiche. Anche l'introduzione di un sistema europeo di IGIA dovrebbe generare tale aumento e produrre un effetto utile per la coesione territoriale. Dallo studio sugli aspetti economici della protezione delle IG per i prodotti non agricoli <sup>(3)</sup>, pubblicato dalla Commissione europea nel 2020, emerge inoltre che le IG migliorano la competitività dei produttori aumentando la visibilità e la reputazione dei prodotti e la disponibilità dei consumatori a pagare per prodotti le cui caratteristiche e la cui origine sono garantite;

17. aggiunge che le IGIA contribuiscono peraltro a strutturare e a diversificare l'offerta culturale e turistica su tutto il territorio, ad esempio tramite il turismo industriale, grazie alla condivisione di conoscenze e di azioni d'eccellenza;

18. sottolinea il ruolo che alcuni enti locali e regionali possono svolgere e svolgono già nel sostenere le filiere, in fase sia di elaborazione delle IGIA (concertazione) sia di attuazione (creazione di strumenti di comunicazione, sostegno per la certificazione, consulenza legale ecc.) e promozione.

#### **Aspetti pratici relativi alla procedura di registrazione, ai controlli e alla protezione delle IGIA**

19. sottolinea che, nel quadro di un sistema comune a tutte le IG, sarebbe opportuno, nella misura del possibile, attingere all'esperienza in materia agricola e agroalimentare, e favorire un approccio armonizzato tra i vari sistemi;

20. raccomanda in tal senso, al fine di garantire la coerenza tra i due sistemi, la creazione di un solido meccanismo di coordinamento tra i servizi della Commissione europea competenti, in particolare durante la fase di esame delle domande, onde evitare eventuali conflitti sull'uso delle denominazioni. Il CdR chiede inoltre che le IGIA siano incluse nel registro europeo «GI View», che già comprende le IG dei prodotti agricoli;

---

<sup>(3)</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, «Aspetti economici della protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'UE per i prodotti non agricoli nell'UE», studio realizzato da Ecorys, VVA e ConPolicy, 2020.

21. ribadisce la sua posizione secondo la quale la protezione delle IGIA non dovrebbe essere limitata nel tempo, ma dovrebbe comunque prevedere la possibilità di cancellare la protezione con le medesime condizioni previste per le IG dei prodotti agricoli <sup>(4)</sup>;
22. ritiene che un periodo transitorio sia necessario per gli Stati membri che dispongono già di un sistema di protezione, per consentire l'adattamento delle IG precedentemente registrate a livello nazionale e la loro integrazione in un nuovo sistema europeo;
23. è del parere che occorra anche prevedere un sistema di coordinamento o di riconoscimento che consenta di proteggere i prodotti che già beneficiano di una denominazione d'origine in alcuni Stati membri;
24. considera essenziale l'uso di un logo europeo obbligatorio affinché i consumatori o i clienti possano riconoscere/identificare questi prodotti;
25. chiede che la procedura di registrazione per il modello agricolo, articolata in due fasi, sia applicata alle IGIA: dapprima a livello nazionale o regionale, a seconda dell'organizzazione interna dello Stato, e successivamente a livello europeo;
26. raccomanda che la procedura di registrazione sia limitata nel tempo e gestita dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, purché dotato delle competenze necessarie a tal fine;
27. sottolinea che il legame tra la zona geografica e il prodotto è fondamentale e si riflette specialmente nell'importanza preponderante del fattore umano e del know-how per le IGIA. In alcune zone, la materia prima non è più disponibile o non più adatta, ma questo non ha impedito di mantenere o addirittura sviluppare le imprese e il know-how per realizzare prodotti di eccellenza;
28. ritiene che i disciplinari relativi alle IGIA debbano essere trasparenti e credibili per garantire la fiducia dei consumatori. I disciplinari devono indicare le fasi di produzione e la loro ubicazione, nonché le relative verifiche, e informazioni sulla conformità agli obiettivi di sviluppo sostenibile;
29. presta particolare attenzione alla questione dell'innovazione e della ricerca, che non dovrebbe essere limitata dal disciplinare. Infatti, molte aziende apportano innovazioni (in termini di approccio globale, progettazione, provenienza delle materie prime, innovazione sociale, uso di materiali a base biologica o riciclati, ricorso a tecnologie e brevetti), innescando una dinamica territoriale e mantenendo una comunità umana e professionale attorno ai prodotti in questione;
30. ritiene che, poiché l'IG è una garanzia ufficiale, sia necessario effettuare controlli affidabili sugli operatori interessati, al fine di garantire il rispetto dei disciplinari da parte dei produttori nonché la sicurezza e la fiducia dei consumatori;
31. raccomanda di prediligere a tal fine la certificazione, in quanto garantisce un controllo esterno e indipendente a costi accettabili;
32. raccomanda l'introduzione dello stesso livello di protezione delle IG per i prodotti agricoli, e in particolare l'intervento degli Stati membri mediante provvedimenti amministrativi o giudiziari adeguati per prevenire o far cessare l'uso illegale delle IGIA;
33. sottolinea che le norme sulla protezione delle IGIA dovrebbero includere la protezione su Internet;
34. ritiene che i gruppi di produttori titolari di IG siano i pilastri delle IGIA, poiché assicurano il riconoscimento delle IG e la loro gestione quotidiana, e che debbano svolgere un ruolo incisivo in termini di monitoraggio delle IG, di protezione e di promozione;
35. ribadisce la sua posizione secondo cui, in casi specifici e ben motivati, sarebbe ragionevole prevedere che la registrazione di una IG sia concessa a una sola struttura, a condizione che l'accesso alla IG rimanga aperto a qualsiasi nuovo produttore che rispetti le norme in materia di indicazioni geografiche <sup>(5)</sup>;
36. ritiene che i costi associati alla domanda e alla registrazione non dovrebbero disincentivare i produttori e dovrebbero assumere la forma di un contributo *à tantum* come una tassa di registrazione. I costi a carico delle autorità pubbliche competenti a livello nazionale dovrebbero, a loro volta, essere limitati all'esame della domanda, alla promozione e, se del caso, alla supervisione dei controlli e all'applicazione delle misure amministrative o giudiziarie per far cessare l'uso illegale delle IGIA.

---

<sup>(4)</sup> Ibidem.

<sup>(5)</sup> Ibidem.

**Aspetti relativi al commercio e alla concorrenza**

37. sottolinea che i prodotti protetti da IG sono presenti in diversi circuiti commerciali, come le filiere corte, Internet o i circuiti professionali come il settore alberghiero. La protezione offerta da una IG permetterebbe di sviluppare tali mercati, per esempio inserendo questi panieri di prodotti in campagne promozionali regionali e/o nazionali, o nel contesto della promozione del turismo industriale;

38. invita la Commissione europea, al fine di promuovere gli appalti pubblici sostenibili, a chiarire in che misura sia possibile l'uso delle IGIA, nelle procedure di appalto pubblico, in rapporto a criteri ambientali obiettivi come i circuiti corti di commercializzazione e l'internalizzazione dei costi esterni;

39. ricorda che molte IGIA sono esportate e necessitano di protezione sia in Europa che nei paesi terzi. La mancanza di una protezione più ampia compromette la piena efficacia delle strategie collettive in materia di IG e delle imprese interessate, indebolendo la protezione dei loro diritti di proprietà industriale e perpetuando gli atti di contraffazione e di concorrenza sleale che minano le imprese spesso situate nelle zone rurali. Tale protezione deve essere applicata anche nei confronti dei prodotti di paesi terzi che sono importati nell'UE per essere commercializzati sul mercato interno;

40. sottolinea infine che un regolamento europeo sulle IGIA consentirebbe di includerle nell'elenco dei prodotti coperti dagli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, garantendone così la protezione in mercati di importanza cruciale;

41. invita pertanto la Commissione a elaborare un progetto di regolamento corrispondente in materia di protezione delle IGIA dell'Unione europea e a sottoporlo alla consultazione e al processo decisionale appropriati; e le chiede di tenere conto, ai fini dell'elaborazione di tale progetto, delle considerazioni e delle raccomandazioni formulate nel presente parere, assicurandole, da parte sua, la propria collaborazione attiva e il proprio sostegno.

Bruxelles, 13 ottobre 2021

*Il presidente*  
*del Comitato europeo delle regioni*  
Apostolos TZITZIKOSTAS

---